



# COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 20

OGGETTO: Revisione straordinaria società partecipate art. 24 D. Lgs. 175/2016.

L'anno **Duemiladiciasette** addì **uno** del mese di **agosto**, alle ore **ventuno**, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig. Pietro PIZZORNO, Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni PUCCIANO, che procede all'appello nominale. Risultano:

PIZZORNO	Pietro	Sindaco
MINETTI	Daniela	
BARLOCCO	Daniela	
DECIA	Mirco	
MANCONI	Andrea	
PIZZORNO	Stefania	
POLLERO	Roberto	
REBORA	Sabina	
SCARZELLA	Roberto	
ZUNATO	Maria	
NAPOLITANO	Daniel	
PAPA	Filippo	
SIRI	Gabriele	

TOTALE

Presenti	Assenti
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
12	1

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: Revisione straordinaria società partecipate art. 24 D. Lgs. 175/2016.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e ascoltata l'osservazione della Consigliere Capogruppo di minoranza circa la mancata indicazione nella relazione tecnica dei valori degli utili societari delle partecipate dell'Ente;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RITENUTO che la revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute da questa amministrazione è riferita alla data del 23 Settembre 2016 come previsto dall' art. 24 comma 1 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

PRESO ATTO che con atto del notaio Firpo Agostino, del 01/06/2016 rep. n° 4369 raccolta n° 3580, iscritto presso il Registro Imprese in data 10/06/2016, la Società ACTS S.p.A. è stata incorporata nella società T.P.L. Linea S.r.L.;

CONSIDERATO che, conseguentemente, l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal T.U.S.P. avrà come oggetto le seguenti partecipate:

1. S.A.T. S.p.a.;
2. TPL Linea S.r.l.;
3. C.I.R.A. S.r.l. Consorzio Intercomunale Risanamento Ambiente;
4. IPS. - Insediamenti Produttivi Savonesi S.C.p.A.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 100/2017, "Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016", comma 12-quinquies ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), sopra citato, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019;

DATO ATTO che nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Settore Finanziario;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, anno 2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla "Relazione tecnica della revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 D. Lgs 175 del 2016)", allegato sub. "A", quale parte integrante e

sostanziale alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile, allegato;

Con voti 8 favorevoli e 4 contrari (ZUNATO, NAPOLITANO, PAPA, SIRI), essendo 12 i presenti e 12 i votanti

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;
- 3) di dare atto che la presente ricognizione costituisce ulteriore aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, anno 2015;
- 4) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
- 5) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Successivamente, con voti 8 favorevoli e 4 contrari (ZUNATO, NAPOLITANO, PAPA, SIRI), essendo 12 i presenti e 12 i votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Pietro PIZZORNO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

08 AGO, 2017

per quindici giorni consecutivi.

N. 6701-328 Reg. A.P.

Il Messaggio Comunale \_\_\_\_\_



**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Giovanna PREGLIASCO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li, 08 AGO, 2017



**IL FUNZIONARIO INCARICATO  
DAL SINDACO**  
Dot. Lara GIACHELLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giovanni PUCCIANO

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Millesimo, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO



# **COMUNE DI MILLESIMO**

## **Relazione tecnica a supporto della Revisione straordinaria delle partecipazioni**

(art. 24 D. Lgs 175 del 2016)

## **1. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO**

### **1.1. Finalità della ricognizione.**

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, *in tantum*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, già adottato dal Comune di Millesimo. Si evidenzia che all'esito del suindicato piano di razionalizzazione le società partecipate dal Comune di Millesimo, rispetto alle tre censite, si è aggiunta la Soc. CIRA salendo alle 4 attuali, si segnala inoltre che ACTS è stata assorbita da TPL linea s.r.l. con atto del notaio Firpo Agostino, del 01/06/2016 rep. n° 4369 raccolta n° 3580.

### **1.2. Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge.**

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica. Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

### **1.3. Società che producono servizi di interesse generale**

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta. Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

#### **1.4. Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali**

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006. Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche. La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale. In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell'"oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale. Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

#### **1.5. Altre partecipazioni ammesse**

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi. Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- a) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- b) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- c) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- d) la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

#### **1.6. Ulteriori requisiti di ammissibilità**

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);

- b) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- c) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d). In merito a questo comma, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 100/2017, "Modifiche all'articolo 26, del decreto legislativo n. 175 del 2016", comma 12-quinquies ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), sopra citato, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019, nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro
- d) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## 2. Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

### 2.1. S.A.T. Servizi Ambientali e Territoriali Spa, Via Sardegna 2 – 17047 Vado Ligure (SV)

Dati identificativi:

- **Codice fiscale:** 01029990098
- **Oggetto dell'attività:** gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, , per gestire "in house" il servizio stesso. In particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere.
- **Funzioni e attività svolte per amministrazione/territorio:** Servizio di Raccolta Rifiuti Urbani e spazzamento stradale.
- **Tipo e misura della partecipazione:** diretta al 0,35%
- **Numero dipendenti:** 130
- **Numero amministratori:** Consiglio di Gestione composto da 3 membri, un Consiglio di Sorveglianza composto da 12 membri.
- **Fatturato ultimo triennio:**
  - 2015: € 7.168.732;
  - 2014: € 6.233.791;
  - 2013: € 6.302.442;
- **Qualificazione:** Trattasi di società partecipata che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). La S.A.T. spa è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed altri servizi connessi.
- Ed inoltre:
  - il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
  - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate

- dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).
- **Durata impiego:** 31/12/2030.

## 2.2. TPL Linea srl, Via Valletta S. Cristoforo 3r - 17100 Savona

Dati identificativi:

- **Codice fiscale:** 01556040093
- **Oggetto dell'attività:** assunzione e svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie
- **Funzioni e attività svolte per amministrazione/territorio:** servizio di trasporto pubblico
- **Tipo e misura della partecipazione:** diretta al 0,225%
- **Numero dipendenti:** 436
- **Numero amministratori:** 5
- **Fatturato ultimo triennio:**
  - 2015: € 29.558.936;
  - 2014: € 30.205.450;
  - 2013: € 30.299.952;
- **Qualificazione:** Trattasi di società in partecipata che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). TPL Linea srl è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale del trasporto pubblico locale.  
Ed inoltre:
  - il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
  - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
  - la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).
- **Durata impiego:** 31/12/2025.

## 2.3 C.I.R.A. S.r.l., Loc. Piano 6/a 17058 DEGO

Dati identificativi:

- **Codice fiscale:** 92054820094
- **Oggetto dell'attività:** gestione del servizio Idrico Integrato
- **Funzioni e attività svolte per amministrazione/territorio:** gestione del servizio idrico integrato
- **Tipo e misura della partecipazione:** diretta al 0,0087%
- **Numero dipendenti:** 8
- **Numero amministratori:** Consiglio di Gestione composto da 3 membri.
- **Fatturato ultimo triennio:**
  - 2015: € 1.129.060,00;
  - 2014: € =====;
  - 2013: € =====;
- **Qualificazione:** Trattasi di società partecipata che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Il C.I.R.A. S.r.l. è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare il servizio idrico integrato.  
Ed inoltre:
  - il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
  - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate

- dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).
- **Durata impiego:** 31/12/2050.

#### 2.4 **IPS. - Insedimenti Produttivi Savonesi S.C.p.A , Via Magliotto - Campus Universitario - Palazzina Locatelli - 17100 Savona**

Dati identificativi:

- **Codice fiscale:** 00668900095
  - **Oggetto dell'attività:** studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico, gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo economico ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali
  - **Funzioni e attività svolte per amministrazione/territorio:** sostegno a programmi e piani di sviluppo economico del territorio, promozione e creazione di nuove attività imprenditoriali e/o diversificazione delle attività
  - **Tipo e misura della partecipazione:** diretta al 1,166%
  - **Numero dipendenti:** 11
  - **Numero amministratori:** 5
  - **Fatturato ultimo triennio:**
    - 2015: € 942.164;
    - 2014: € 173.566;
    - 2013: € 2.716.812;
  - **Qualificazione:** Trattasi di società partecipata che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). IPS SCpA è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare la crescita economica del territorio e di incentivare le attività imprenditoriali, intervenendo nei settori dell'industria, dell'artigianato produttivo e di servizio alla produzione, delle infrastrutture commerciali e turistiche.
- Ed inoltre:
- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
  - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
  - la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).
- **Durata impiego:** 31/12/2050.

### 3. CONCLUSIONI

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2015 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie. L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo. Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie.

SOCIETÀ	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCELTA PROPOSTA	MOTIVAZIONE
S.A.T. SPA	diretta 0,35%	Gestione servizi pubblici locali Servizio smaltimento rifiuti urbani	<b>MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE</b>	non sussistono motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U.S.P. analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P. motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.
TPL LINEA SRL	diretta 0,225%	trasporto pubblico locale	<b>MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE</b>	non sussistono motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U.S.P. analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P. motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.
C.I.R.A. SRL	diretta 0,0087%	Servizio idrico integrato	<b>MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE</b>	non sussistono motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U.S.P. analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P. motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.
IPS SCpA	diretta 1,166%	sostegno a programmi e piani di sviluppo economico del territorio, promozione e creazione di nuove attività imprenditoriali e/o diversificazione delle attività	<b>MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE</b>	non sussistono motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U.S.P. analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P. motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.

				menodelle condizioni ex art.20,c.2,T.U.S.P.
--	--	--	--	--

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
*Rag. Giovanna PREGLIASCO*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate*